



Associazione Magistrati Tributari
Il Presidente

La Giunta dell'Associazione Magistrati Tributari,

Premesso che:

- il trattamento economico dei giudici tributari si compone di una parte fissa e di una parte variabile.
- **Il compenso fisso**, definito *stipendio*, è determinato dal Ministero dell'Economia e finanze in misura proporzionale al ruolo (giudice, vicepresidente ,presidente di sezione, presidente di Corte) ed è erogato mensilmente. Non è soggetto ad adeguamento periodico , non è comprensivo dell'indennità giudiziaria. Solo di recente, la legge 130/22, a partire dal 1° gennaio 2023ha previsto l'adeguamento del compenso fisso nella misura del 130%. (Tabella A) , una misura decisamente insufficiente se si considera che contestualmente è stato soppresso il premio di produttività

Il compenso variabile definito oltre 25 anni fa (decreto Ministeriale del 24. 3.2006) e tutt'oggi invariato, e non comprende i provvedimenti cautelari , in particolare le ordinanze. L'importo complessivo è suddiviso tra il relatore, i componenti del collegio giudicante e del Presidente della Corte di giustizia, a prescindere dalla appartenenza di quest'ultimo alla sezione e al collegio giudicante (Tabella B) .

Tabella A

COMPENSO MENSILE FISSO

Funzione	al 31/12/2022	dal 1gennaio 2023
Presidente di Commissione	€ 495,00 (lordo)	€ 1138,50 (lordo)
Presidente di Sezione	€ 443,00 (lordo)	€ 1018,90 (lordo)
Vicepresidente di Sezione	€ 417,00 (lordo)	€ 959,10 (lordo)
Giudici	€ 391,00 (lordo)	€ 899,30 (lordo)

Tabella B

COMPENSO VARIABILE (per sentenza)

D.M. MEF 24.3.2006			
Funzione	AA 2006- 2022	Legge 130/22	Ordinanze cautelari
Presidente di Commissione	€ 4,50	invariato	€ 0
Presidente di Sezione	€ 3,50	invariato	€ 0
Vicepresidente di Sezione	€ 2,50	invariato	€ 0
Estensore	€ 11,50	invariato	€ 0
Componente del Collegio	€ 26,00	invariato	€ 0

Considerato che la Legge n. 130 del 2022, ha abolito il sistema premiale introdotto dal Legislatore con il d.l. n. 98 del 2011 a favore delle Commissioni Tributarie virtuose (abbattimento del 10% dell'arretrato) e **che** tale modifica, oltre a comportare la riduzione del corrispettivo economico, non sembra essere in linea con gli obiettivi di produttività e speditezza richiesti dal PNRR;

Appurato che il compenso riconosciuto a favore dei giudici tributari, nel suo insieme, per le considerazioni sopra esposte, è:

- scollegato dai più elementari principi costituzionali di equità e correlazione che attengono allo svolgimento della funzione giudicante;
- prescinde dal rapporto sinallagmatico in materia di obblighi e responsabilità connesse allo svolgimento della funzione giudicante e dall'incrementato impegno professionale a cui sono tenuti i giudici tributari alla luce della riforma introdotta con la legge n. 130 del 2022, anche con riferimento ai nuovi obblighi e al carico minimo di provvedimenti che ciascun giudice deve obbligatoriamente garantire;
- avulso dalle responsabilità organizzative e di funzionamento dei collegi e delle CGT;
- avulso da qualsiasi riparametrazione che tenga conto da un lato dell'aumento intervenuto *medio tempore* del costo della vita e dall'altro;
- non compensativo del gravoso sistema di incompatibilità previsto dalla legge in capo ai giudici e ai parenti fino al secondo grado;
- degli oneri connessi alla partecipazione obbligatoria dei corsi di formazione continua, senza rimborsi;

Rilevato che tale compenso non è comprensivo dei costi che i giudici dovranno affrontare per assicurare l'esercizio dell'attività giudiziaria, in sedi diverse da quelle di appartenenza riconoscendo in capo agli stessi, non un rimborso spese, ma un 'indennità di funzione onnicomprensiva di euro 100,00, lorde e per i giudici che operano in Regioni diverse da quelle della CGT di appartenenza , il rimborso spese (forfetario) di euro 1,5!

Considerato che, a parità di funzioni compiti e responsabilità, **permane** l'ingiustificata disparità di trattamento economico previsto per i giudici attualmente in servizio e i magistrati tributari transitati dalle altre magistrature e coloro che saranno assunti per concorso, tutti chiamati a comporre gli stessi collegi e la stessa attività giudiziaria;

Tenuto conto che la legge n. 130 del 2022, ha (anche) previsto l'anticipazione della data di cessazione del servizio dei giudici tributari dai 75 anni a 70 anni, senza alcun ristoro economico né diritto ad alcun trattamento previdenziale o assistenziale;

Ritenuto che, come variamente ritenuto dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia UE, l'indipendenza degli organi giurisdizionali si realizza anche il riconoscimento di garanzie relative al trattamento economico , e che elemento decisivo per il mantenimento di un tenore di vita decoroso del giudice non può ricadere fra le scelte gestionali dell'autorità governativa, pena la lesione del principio di indipendenza (Corte EDU, 27 novembre 2008, Miroshnik c. Ukraine);

Posto che, nel caso di specie, l'ammontare del compenso variabile è fissato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze senza alcuna indicazione legislativa dei criteri per la relativa determinazione e per il relativo aggiornamento;

INVITA

Codesto Ministero a rivalutare , complessivamente, il trattamento economico riservato ai giudici tributari, adeguandolo ai principi di dignità e rispetto della funzione giudicante.

Roma, 19 gennaio 2023

Il Presidente

Daniela Gobbi